



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

C.F. 00453970873



Documento informativo sui controlli alle imprese operanti nel territorio comunale ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. 33/2012 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

1. Premesse

1.1. Obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 25 del D.lgs n. 33 del 2013

Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede, all'art.25, “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”, ed in particolare:

le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

1.2. Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Il D.P.R n. 160 del 2010 con il quale è stato emanato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ha individuato, all'art.2, il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il comma 2, dell'art. citato prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

In materia ambientale l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, recante semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese prevede che esse presentino le istanze segnalazioni, unicamente al SUAP, e per via telematica.

Il D.P.R. 160/2010, recepito in Sicilia con l'art. 10 della L. regionale n. 5 del 5 aprile 2011 prevede, per l'avvio di attività d'impresa, un procedimento automatizzato, attivabile con SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.n. 241 del 1990 (Segnalazione certificata di inizio attività SCIA), come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e recepito in Sicilia con l'art. 6 della L. regionale n. 5 del 5 aprile 2011 ed un procedimento ordinario.

2 - Disciplina dei controlli del SUAP del comune di San Giovanni La Punta

2.1 - Principi e linee guida

Il SUAP del comune di San Giovanni La Punta effettua le attività di controllo di propria competenza sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (convertito dalla L. 35/2012) ed in particolare dal comma 4 dell'art. 14 e cioè:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA);

2.2 - Tipologia di controlli

I controlli sono classificati in una delle due seguenti tipologie:

a) controlli documentali, che vengono effettuati esclusivamente su base documentale, fornita direttamente o indirettamente dall'impresa all'organismo di controllo, ovvero acquisita direttamente da banche dati, da altri Enti, etc..

b) controlli presso la sede dell'impresa, svolti mediante ispezioni, tramite il corpo di Polizia municipale o altri organismi esterni, normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa.

I controlli di cui sopra possono essere esercitati in modo sistematico su tutte le segnalazioni o istanze pervenute, (c.d. controllo a tappeto) oppure a campione, tramite sorteggio, ovvero su istanza motivata proveniente da altre amministrazioni.

3 – Controlli documentali

3.1 - Controlli sistematici

Per effetto delle liberalizzazioni e semplificazione nell'avvio delle attività economiche cui è stato improntato l'intervento del legislatore negli ultimi anni, un numero rilevante di attività può essere avviato sulla base di SCIA; di converso si sono notevolmente ridotti i casi in cui è necessario ottenere la preventiva autorizzazione. La segnalazione sostituisce ogni atto di

autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. L'imprenditore può attestare, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445. Inoltre, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.

Le segnalazioni allo Sportello Unico per le attività produttive di San Giovanni La Punta vengono presentate tramite il sistema regionale degli sportelli Unici SUAP-SSU cui si accede dal sito istituzionale del Comune, attraverso il quale viene realizzato il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 160/2010 per l'invio delle segnalazioni in modalità telematica e dove è possibile reperire la specifica modulistica, distinta per tipologia di intervento od attività ed inoltre le informazioni ed istruzioni concernenti l'avvio della attività d'impresa.

Con riferimento alle seguenti attività, indicate a titolo semplificativo e non esaustivo, che possono essere avviate con SCIA - commercio in sede fissa,

forme speciali di vendita, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, agriturismi, attività di artigianato, di servizio alla persona come ad es. estetista e/o acconciatore, agenzie di affari, noleggio senza conducente - viene effettuato un controllo sistematico sulla completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, ed in caso di esito positivo, viene rilasciata la ricevuta telematica di cui al c. 5 art. 5 del DPR 160/2010. Costituiscono oggetto di verifica:

- trasmissione tramite il sistema Regionale degli Sportelli Unici SUAP-SSU, o, per un numero molto limitato di casi, tramite PEC;
- presenza della eventuale procura alla presentazione. Firma digitale della pratica, e dei file;
- utilizzo modulistica nella versione attuale;
- compilazione di tutte le sezioni obbligatorie;
- presenza allegati obbligatori e/o richiamati nel modello.

La segnalazione e i relativi allegati vengono quindi immediatamente trasmessi, per via telematica, alle amministrazioni e agli uffici competenti in relazione alla specifica tipologia di intervento che si intende attuare. In caso di verifica negativa e qualora l'attività dei privati non si sia conformata alla normativa vigente, entro il termine di 60 gg. previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 vengono adottati i provvedimenti di sospensione dell'attività.

In questa fase, sono oggetto di verifica:

a) Conformità urbanistica ed edilizia

Il controllo interessa i procedimenti relativi all'avvio di nuova attività con esecuzione di opere interne, modifica dei locali e degli impianti, diversa distribuzione degli spazi rispetto alla certificazione di agibilità relativa ai locali della quale si sono dichiarati gli estremi identificativi e della documentazione allegata. In tali casi la segnalazione, unitamente agli allegati, relazioni e grafici viene trasmessa telematicamente al Settore Urbanistica del Comune. Il controllo è finalizzato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni, della regolarità urbanistica dei locali e della compatibilità alle norme ed agli strumenti urbanistici ed edilizi con

riferimento alla tipologia di attività produttiva – commerciale, artigianale, del terziario – che si intende avviare. Sono escluse dalla verifica urbanistica edilizia, fatti salvi i controlli a campione, le nuove attività ed i subingressi laddove l'imprenditore ha dichiarato di non avere eseguito modifiche ai locali rispetto alle precedenti gestioni. Nei casi in cui l'attività non può essere avviata sulla base di SCIA, ma occorre attivare il procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7, il parere urbanistico edilizio, che viene richiesto direttamente dal SUAP, costituisce presupposto necessario per il rilascio del successivo provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico.

b) Verifica della conformità igienico - sanitaria

L'azione si sostanzia nella verifica del rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria. La segnalazione, unitamente agli allegati, relazioni e grafici, viene trasmessa telematicamente all'Azienda Sanitaria Provinciale 3 – Catania. I procedimenti interessati al controllo sono quelli di: avvio nuova attività o subingresso nel campo della manipolazione, trasformazione, produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi (notifica della SCIA alimentare), ovvero le attività di parrucchieri estetisti ed affini, strutture ricettive, attivazione di nuovi scarichi. Nei casi in cui si chiede il rilascio del provvedimento unico per la nuova costruzione di manufatto destinato all'esercizio di attività produttiva, il SUAP richiede all'ASP il parere igienico-edilizio, che costituisce presupposto necessario per il rilascio del successivo provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico.

c) Verifiche in materia ambientale

L'azione è finalizzata a verificare la veridicità delle dichiarazioni, per quelle attività che possono essere avviate sulla base di segnalazione e con riferimento agli elementi e dati suscettibili di essere autocertificati o dichiarati, ovvero ad acquisire, da parte del SUAP, i necessari pareri o atti di assenso da parte delle Amministrazioni interessate, quando

costituiscono presupposto necessario per il rilascio del provvedimento unico abilitativo. Le attività di controllo sono demandate a:

- Provincia di Catania, per le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera;
- Assessorato regionale Territorio ed Ambiente (competenze ex CPTA) per le acque reflue industriali e per le acque non assimilabili alle reflue domestiche ai sensi del D.P.R. n. 227 del 2011 e del D.lgs n. 152 del 2006 e della normativa regionale;
- ARPA, per le attività rumorose; per tutti gli impianti ricetrasmittenti; per radiazioni elettromagnetiche (art. 87 del D.Lgs. N° 259/2003 e s.m.i.); per le attività dalle quali derivino rifiuti pericolosi e sia previsto lo stoccaggio di materiali in serbatoi interrati e fuori terra, contaminazioni e polveri.

d) Verifiche eseguite quando l'intervento da effettuare riguarda la costruzione, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di un edificio da destinare ad attività produttiva, preventivamente al rilascio del provvedimento unico abilitativo

d.1) Sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sono demandate all'ASP - Servizio Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro quando nell'impianto nel locale da adibire a luogo di lavoro è prevista la presenza di più di tre addetti;

d.2) Genio Civile

Il SUAP verifica l'avvenuto deposito e richiesta di autorizzazione contestuale rispettivamente ai sensi degli artt.17e 18 della L. 64/74 e dell'art.4 della L. 1086/71 per le opere in cemento armato e/o acciaio. Nel caso in cui l'opera oggetto della attività istruttoria debba essere approvata in variante allo strumento urbanistico essa viene sottoposta al parere del Genio Civile ai sensi dell'art.13 della L.64/74 (conformità geomorfologia).

d.3) Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Viene richiesta dal SUAP alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 - comma

2 - del D.Lgs.42/04 o l'Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146, co. 9 D.Lgs. 42/2004 e del DPR 139/2010 nel caso di interventi definiti "di lieve entità".

e) Verifiche antincendio

Vengono trasmesse al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania la dichiarazione e la SCIA in materia di prevenzione incendi per le attività rientranti nella categoria "A" della tabella allegata al D.P.R. n. 151 del 2011, mentre per quelle appartenenti alla categorie "B" e "C" viene acquisito, rispettivamente, il nulla osta sul progetto ed il Certificato di prevenzione incendi, prima del rilascio del provvedimento unico e viene trasmessa la SCIA, prima dell'avvio dell'attività.

f) Verifiche sulle dichiarazioni in merito all'agibilità dei locali

Quando, in alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'interessato si sia avvalso della procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010 trasmettendo a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità e, nei casi previsti dalla normativa vigente, b) il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato, il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente. Qualora non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari.

g) Verifiche previste da specifiche norme di settore

3.2 - Controlli a campione

Il SUAP non effettua controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute - che si possono elencare, a titolo semplificato e non esaustivo in: dichiarazioni sul possesso dei requisiti, morali, professionali; dichiarazioni

antimafia; DURC - in quanto ne deriverebbe un forte rallentamento dell'attività, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed a danno della celerità dell'avvio delle imprese, ma procede ai controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, che, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n° 445/2000 ;

Le imprese da sottoporre a controllo sono individuate tramite sorteggio, con metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità; restano salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza. L'effettuazione dei controlli a campione non impedisce che altre pratiche, in particolari ipotesi, possono comunque essere sottoposte a verifica quanto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ad esse collegate in relazione a quanto stabilito dall'art. 71 del dpr 445/2000 ("in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive") che pare opportuno dettagliare nei seguenti casi:

- situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione;
- le situazioni descritte siano indeterminate e non consentano il loro raffronto con documenti o elementi di riscontro paragonabili;

3.3 - Controlli su istanza di terzi

Si può dar luogo a controllo anche su domanda dell'impresa interessata e su segnalazione di Organismi ed Uffici esterni od interni e di terzi, ancorché anonima, purché in tal caso la segnalazione sia dettagliatamente circostanziata e, in ogni caso, dopo valutazione da parte dell'Ufficio preposto.

4 - Controlli presso la sede dell'impresa

4.1 Controlli sistematici

Vengono eseguiti, normalmente tramite organismi esterni, ogni qualvolta siano previsti da specifiche norme di settore prima del rilascio di un provvedimento autorizzativo/abilitativo o a seguito di presentazione di SCIA. A titolo esemplificativo possono essere riportati i controlli effettuati dal personale dell'ASP – Servizio veterinario prima di procedere alla registrazione dell'allevamento ad es. di equini, ovvero il sopralluogo ai fini della classificazione del B&B effettuato dalla Provincia Regionale di Catania.

4.2 Controlli a campione

Il Suap effettua controlli a campione presso la sede dell'impresa o in luoghi esterni e diversi dai locali dell'impresa avvalendosi del corpo di Polizia municipale e sulla base dei principi e criteri indicati al precedente punto 3.2.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali i controlli compiuti:

- in spazi ed aree pubbliche;
- in aree mercatali;
- su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;
- vendite straordinarie, promozionali, saldi.

4.3 - Controlli su istanza di terzi

Vale quanto descritto al punto 3.3

utili per me

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali in argomento devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 c, 3 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252. (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, pertanto le verifiche sono estese alle società:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del Codice civile, a chi ne ha la

rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'art. 2506 del Codice Civile a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

In caso di impresa individuale i requisiti morali anzidetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

- sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali in argomento devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- per i cittadini di paesi membri dell'Unione Europea, l'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dal Comune sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 9/11/2007 n. 206;

Nel caso di società, il possesso dei requisiti in argomento è richiesto con riferimento al Legale rappresentante od altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività commerciale.